

[Handwritten signatures at the top of the page]

VERBALE DI ACCORDO

PREVIDENZA COMPLEMENTARE

A Parma, il 22 settembre 2011

Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza, Banca Popolare FriuliAdria, Cassa di Risparmio della Spezia, Crédit Agricole Leasing Italia, CA Vita

e

le Delegazioni Sindacali di Gruppo costituite dalle Rappresentanze Sindacali Aziendali e dalle Segreterie degli Organi di Coordinamento delle RRSSAA del Gruppo Bancario Cariparma Crédit Agricole

premesso

- o che in data 13 novembre 2007 è stato costituito il Fondo Pensione Gruppo Cariparma FriulaAdria (di seguito denominato Fondo) avente natura di Associazione riconosciuta ai sensi dell'art. 14 e seg. cc;
- o che, a seguito della stipula di appositi accordi sindacali aziendali, a tale Fondo può oggi aderire il personale di Cariparma, FriulAdria, Carispezia, Calit ed il personale direttivo di CA Vita;
- o che con accordo del 14 febbraio 2011 la possibilità di adesione al Fondo è stata estesa anche a favore dei familiari fiscalmente a carico degli associati così come definiti dall'art. 5 dello Statuto;

considerato

che con l'accordo del 14 febbraio 2011 le parti si erano impegnate ad incontrarsi entro il 30 settembre 2011 al fine di verificare la necessità di adeguamento del Regolamento Elettorale a fronte delle modifiche statutarie apportate

concordano quanto segue


1. le premesse sono parte integrante del presente Accordo;

[Handwritten signatures and labels for the signatories]
CREDITO UGL. credito FISAC FIBACISU FABI VILCA
SINTUB
[Additional illegible handwritten notes and signatures]

2. in coerenza con le modifiche statutarie definite con accordo del 14 febbraio 2011 il Regolamento Elettorale – che costituisce parte integrante dello Statuto del Fondo Pensione - viene modificato così come indicato nel documento allegato al presente verbale di accordo;


e prendono atto

dell'informativa fornita dal Direttore Generale del Fondo in merito al cambio di denominazione del Fondo stesso in "Fondo Pensione Gruppo Cariparma Crédit Agricole".


Gruppo Cariparma Crédit Agricole
Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza - Banca Popolare FriulAdria - Cassa di
Risparmio della Spezia - Crédit Agricole Leasing Italia - CA Vita

OOSLL

Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza - Banca Popolare FriulAdria - Cassa di
Risparmio della Spezia - Crédit Agricole Leasing Italia - CA Vita

Dircredito Fabi Fiba Fisac Sinfub Ugl Credito Uilca

Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza - Banca Popolare FriulAdria - Cassa di Risparmio della Spezia - Crédit Agricole Leasing Italia - CA Vita

FONDO PENSIONE GRUPPO CARIPARMA FRIULADRIA

REGOLAMENTO ELETTORALE

ART. 1 - INDIZIONE DELLE ELEZIONI

1. Almeno tre mesi prima della scadenza del mandato dell'assemblea dei delegati, il consiglio di amministrazione del "Fondo Pensione Gruppo Cariparma Friuladria", di seguito denominato "fondo", stabilisce la data dello svolgimento delle elezioni per il rinnovo della stessa. Il presidente del fondo provvede ad informare gli iscritti mediante comunicazione scritta, da affiggere in luogo accessibile a tutti o anche attraverso modalità operative e telematiche di cui il fondo o le società dispongono.

L'elezione dei rappresentanti degli iscritti presso l'assemblea del fondo avviene in attuazione dell'art. 17 dello statuto.

2. Hanno diritto al voto tutti gli associati che abbiano raggiunto la maggiore età e risultino iscritti al Fondo l'ultimo giorno del terzo mese precedente la data di inizio dello svolgimento delle elezioni.

3. Sono eleggibili tutti gli iscritti al fondo, come da comma precedente.

ART. 2 - COMMISSIONE ELETTORALE

SWFUB
L117

1. All'atto dell'indizione delle elezioni il consiglio di amministrazione nomina la commissione elettorale composta di otto rappresentanti, individuati tra gli iscritti al fondo.

2. La commissione elettorale elegge un presidente, un vice presidente e un segretario, scegliendoli fra i suoi componenti ed identifica un luogo presso cui verranno compiute tutte le operazioni di sua competenza.

DI ROBERTO

UG2 credito

FISAC

FIDR 950

FABI

UILCA

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

3. La commissione elettorale è validamente costituita con la presenza di almeno due terzi dei componenti ed assume le proprie decisioni a maggioranza dei presenti. I candidati di lista non possono fare parte della commissione elettorale.

4. Il presidente del fondo trasmette alla commissione elettorale 40 giorni prima della data di inizio delle elezioni gli elenchi degli aventi diritto al voto, suddivisi per società.

5. La commissione elettorale:

- a) verifica la validità delle liste dei candidati presentate e, sulla base delle liste valide, predispone le rispettive schede elettorali;
- b) almeno trenta giorni prima della data delle elezioni trasmette alle società le liste dei candidati; le liste dovranno rimanere esposte in luoghi, anche telematici, visibili ed accessibili a tutti presso le società, almeno nei venti giorni precedenti l'inizio delle elezioni;
- c) almeno quindici giorni prima della data delle elezioni trasmette a ciascun iscritto le schede elettorali con le relative istruzioni per le votazioni; la commissione elettorale adotterà al riguardo modalità che garantiscano la segretezza del voto espresso;
- d) rubrica la documentazione inviata per la votazione a ciascun iscritto;
- e) assicura il controllo sulla regolarità delle operazioni elettorali;
- f) procede, al termine delle operazioni di voto, allo scrutinio delle schede pervenute;
- g) redige il verbale di avvenuta elezione con indicazione dei nominativi dei candidati eletti e non eletti all'assemblea dei delegati del fondo e lo invia al consiglio di amministrazione;
- h) esamina e risolve eventuali casi di contestazione lasciandone memoria scritta.

6. La commissione elettorale cessa le proprie funzioni con la proclamazione dei risultati e la comunicazione degli stessi agli eletti ed agli organi del fondo, nonché agli iscritti mediante affissione in luogo accessibile a tutti, pubblicazione telematica o altro strumento ritenuto idoneo.

SIXFUB
[Handwritten signature]

DIREREDITO
[Handwritten signature]

UGL CREDITO
[Handwritten signature]

PIASC
[Handwritten signature]

FIDUCIA
[Handwritten signature]

FABI
[Handwritten signature]

UICCA
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

fer
mi
[Signature]

ART. 3 - PRESENTAZIONE DELLE LISTE ELETTORALI

1. Almeno trentacinque giorni prima della data delle elezioni devono essere comunicate alla commissione elettorale le liste con l'indicazione degli iscritti candidati per il rinnovo dell'assemblea dei delegati del fondo. All'elezione dei rappresentanti degli iscritti concorrono liste sottoscritte da almeno duecento iscritti al fondo.
2. Le liste devono contenere l'indicazione dei sottoscrittori ed i nominativi dei candidati proposti. Accanto ai nominativi dei candidati devono essere poste le seguenti indicazioni: società da cui il candidato o - nel caso di familiare fiscalmente a carico - l'iscritto principale dipende (o dipendeva qualora sia cessato dal servizio) e data di nascita.
3. Ciascun candidato non può essere presente in più di una lista e ciascuna lista deve contenere un numero di candidature, espresse per nominativo, non inferiore al numero dei delegati da eleggere.
4. Nel caso in cui venga presentata una sola lista, essa deve contenere un numero di candidature almeno pari al numero dei componenti da eleggere, aumentato della metà.

ART. 4 - MODALITA' DI VOTAZIONE

1. La votazione avviene su collegio unico nazionale. Il presidente del fondo deve fornire agli iscritti adeguata informazione circa la data e le modalità di svolgimento delle elezioni.
2. Le operazioni di voto devono concludersi entro dieci giorni lavorativi dal loro inizio. Scaduto il termine sopra indicato la commissione elettorale verifica l'esatta corrispondenza tra numero di schede inviate e numero degli iscritti aventi diritto al voto ai sensi dell'art. 1 del presente regolamento. L'esito di tale accertamento risulta da apposito verbale sottoscritto dalla commissione elettorale.

SINTUB
Life

DIREREDITO
[Signature]


UGL CREDITO
[Signature]

FIALC
[Signature]

FIBA CISA
[Signature]

FBI
[Signature]
58

VILCA
[Signature]



3. E' data facoltà al consiglio di amministrazione di prevedere la votazione per posta o con modalità telematiche. Allo scopo, la commissione elettorale - in tempo utile rispetto alla data fissata per le elezioni - fornirà agli iscritti le schede elettorali appositamente predisposte. L'iscritto interessato, dopo aver proceduto al voto, provvederà a restituire personalmente la scheda, nel rispetto delle modalità precedentemente definite ed opportunamente comunicate dalla commissione. La commissione elettorale considererà valide ai fini dell'elezione dei rappresentanti degli iscritti tutte le schede pervenute entro le ore 12 del quattordicesimo giorno lavorativo successivo all'inizio delle operazioni di voto.

4. Ciascun iscritto potrà esprimere sia un voto di lista che, all'interno della stessa, un numero di preferenze fino ad un massimo di venti componenti da eleggere. Non si potranno esprimere preferenze in liste diverse.

5. Le votazioni, su valutazione del consiglio di amministrazione, dovranno avvenire, di preferenza, attraverso strumenti telematici, che garantiscano la riservatezza del voto.

ART. 5 - SCRUTINIO DELLE SCHEDE E PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI

1. Al termine delle operazioni di voto, conclusa l'acquisizione delle schede, la commissione elettorale procede immediatamente al relativo scrutinio che deve comunque concludersi entro 10 giorni dal termine delle operazioni di voto.

2. La commissione elettorale, sulla base di risultati di scrutinio, procede all'assegnazione dei posti secondo il seguente criterio di elezione proporzionale.

Ciascuna lista ha diritto a tanti posti quante volte il quoziente elettorale (rapporto: voti validi / membri assemblea delegati) risulta contenuto nel numero di voti validi da essa riportato. I posti non attribuiti per insufficienza del quoziente elettorale sono assegnati alle liste che, non avendo raggiunto il quoziente elettorale, hanno riportato i maggiori voti nel rispetto del limite di un posto per ciascuna lista; a parità di voti si ricorre al sorteggio.

SINFUS
LIVE

AIRCREDITO
CREDITO
FISAC
FISAC
FABI
VILSAI
59
dantqueth



Nell'ipotesi in cui il numero di posti da attribuire sia superiore al numero di liste che non abbiano raggiunto il quoziente elettorale, i residui posti sono assegnati, nel rispetto del limite di un posto per ciascuna lista, alle liste che hanno riportato i maggiori resti. A parità di resti tra liste diverse si ricorre al sorteggio.

Per l'attribuzione dei posti ai candidati si procede nel seguente modo: ogni lista che ha ottenuto l'assegnazione di posti dichiara eletti, in relazione ai posti assegnati, quei candidati che hanno riportato il maggior numero di preferenze. In mancanza o parità di preferenze in relazione ai posti assegnati prevale il candidato con maggiore anzianità anagrafica.

3. Il voto risulterà certamente non valido qualora la scheda:

- a) non sia quella predisposta dalla commissione elettorale;
- b) presenti segni o scritte non attinenti all'esercizio del voto;
- c) riporti un numero di preferenze superiori a quelli previsti dal presente regolamento;
- d) riporti il voto su una lista e le preferenze su un'altra.

4. Esaurito lo scrutinio ed accertati eventuali casi di schede non correttamente votate, la commissione elettorale proclamerà gli eletti.

ART. 6 - SOSTITUZIONE DEGLI ELETTI

1. Qualora un delegato venga a cessare dalla carica per qualsiasi motivo, subentra nella carica il primo candidato non eletto della medesima lista che abbia riportato il maggior numero di preferenze. In mancanza o parità di preferenze prevale il candidato con maggiore anzianità anagrafica.

DIRERATO

UCL CREDITO

FISSC

FIBA UCL FABI

UILC

SINFUB

ART. 7 - ELEZIONE DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO DEI SINDACI IN RAPPRESENTANZA DEGLI ISCRITTI

1. I componenti del consiglio di amministrazione e del collegio dei sindaci in rappresentanza degli associati vengono eletti dall'assemblea dei delegati.

2. L'assemblea dei delegati, convocata a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione uscente, si riunirà entro quaranta giorni dalla proclamazione degli eletti da parte della commissione elettorale e provvederà all'elezione del presidente e del segretario dell'assemblea stessa. Nella medesima seduta si provvederà all'elezione dei propri rappresentanti in seno al consiglio di amministrazione ed al collegio sindacale.

Le candidature per il consiglio ed il collegio saranno inoltrate al Presidente del Consiglio uscente entro gli otto giorni precedenti la prima convocazione dell'assemblea dei delegati; il Consiglio uscente pubblicherà i nominativi candidati sul sito internet del fondo. Spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione di concerto con il Vice Presidente dello stesso e con il Presidente della Commissione Elettorale verificare la regolarità formale delle candidature presentate e definire le modalità di gestione delle eventuali irregolarità riscontrate.

3. Le candidature devono essere sottoscritte da almeno 50 iscritti; ogni iscritto può sottoscrivere una sola candidatura.

4. Sono eletti i candidati che conseguono il maggior numero di voti in seno all'assemblea. In caso di parità sarà eletto il consigliere o il sindaco con la maggiore anzianità anagrafica. Ogni delegato ha diritto ad un voto. Nel caso non risultassero eletti rappresentanti in numero sufficiente per coprire i posti riservati agli iscritti, si procederà ad ulteriori elezioni nella stessa seduta.

DIRECREDITO

UGL CREDITO

SINFUB

FUSC

FIBA/CLK
FABI

UILCA

61